

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- di aver chiesto alla banca la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente del defunto padre, relativa ai dieci anni antecedenti alla data del decesso (avvenuto il 13/09/2023);
- di aver rinunciato all'eredità il 27/11/2023;
- di aver presentato reclamo all'intermediario, senza ricevere riscontro;
- l'art. 2-terdecies del Codice Privacy consente l'accesso ai dati del defunto per un "*interesse proprio*", a prescindere dalla qualità di erede, ovvero per "*ragioni familiari meritevoli di tutela*", come confermato dall'indirizzo espresso dal Garante Privacy e da alcune decisioni dell'ABF.

Parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede pertanto all'Arbitro di condannare l'intermediario alla consegna della documentazione richiesta.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- di non aver fornito riscontro ai reclami in quanto essi contenevano l'erroneo riferimento a rapporti di c/c asseritamente intrattenuti dal *de cuius* presso una determinata filiale (A), mentre il *de cuius* era in realtà titolare del conto corrente n.*326, acceso presso un'altra filiale (B);

- ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy, la richiesta di accesso ai dati del defunto può essere accolta soltanto ove l'istante sia portatore di un diritto soggettivo discendente dalla sua qualità di chiamato all'eredità o erede, mentre la ricorrente ha rinunciato all'eredità del padre;
- inoltre, l'art. 2-terdecies è azionabile solo a tutela di un interesse concreto ed attuale dell'istante, strumentale alla difesa dei propri diritti in giudizio, mentre la richiesta della ricorrente è finalizzata ad ottenere documenti in vista di un'azione giudiziale soltanto eventuale e futura, che l'erede legittima del padre potrebbe promuovere contro di lei;
- la richiesta della ricorrente comprende documenti contenenti dati di terzi – l'erede legittima del *de cuius* – sicché la relativa ostensione violerebbe della normativa a tutela della privacy.

L'intermediario conclude pertanto per l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

Seguono *repliche e contro repliche* in forza delle quali:

- parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando quanto segue: a) l'avere indicato nel reclamo una filiale errata non può costituire un ostacolo al riscontro; b) di essere titolare di un *"interesse proprio"* concreto, attuale e meritevole di tutela, anche in considerazione del fatto che vi è in corso una mediazione e alla luce delle decisioni già assunte dal Collegio ABF di Bologna; c) la prospettiva di una lesione di eventuali cointestatari dei rapporti intrattenuti dal padre non può ledere né limitare il suo interesse all'ostensione;
- parte resistente controreplica evidenziando quanto segue: a) la ricorrente produce una *mero stralcio dell'avviso di convocazione di mediazione*, da cui non è possibile evincere gli aspetti sostanziali della vicenda e gli eventuali esiti della stessa; b) il Garante Privacy (Provvedimento del 26/10/2023) ha ritenuto che il *diritto di difesa dell'istante invocato ex art. 2-terdecies del Codice Privacy può prevalere sui diritti di terzi coinvolti soltanto se l'istante sia titolare di un interesse concreto ed attuale, strumentale alla tutela in giudizio* di un suo diritto soggettivo derivante dalla qualità di erede o chiamato all'eredità; c) anche le Linee Guida n. 1/2024 dell'*European Data Protection Board* affermano che l'interesse del terzo, per poter essere considerato prevalente, debba essere *legittimo, attuale e reale, nonché necessario*; a tal riguardo, la richiesta della ricorrente è invece diretta ad ottenere l'intera documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dal *de cuius*; d) il caso di specie è diverso da quello già deciso dal Collegio di Bologna, poiché in questo caso la ricorrente ha prodotto la convocazione della mediazione, così implicitamente dimostrando che non sussiste alcun giudizio; e) l'originaria richiesta della ricorrente aveva ad oggetto unicamente gli estratti del conto corrente, mentre nelle repliche la stessa è stata illegittimamente ampliata a tutta la ulteriore documentazione bancaria del padre; f) la richiesta di ostensione, inoltre, deve essere correttamente limitata ai dieci anni precedenti all'istanza e non ai dieci anni precedenti alla morte del *de cuius*.

DIRITTO

Con riferimento al *petitum*, il Collegio rileva che la ricorrente chiede la *consegna degli estratti* relativi al *conto corrente* intestato al *defunto padre*, con riferimento ai 10 anni antecedenti alla morte dello stesso avvenuta in data 13.9.2023, *"con riserva di ulteriore documentazione quali copie assegni, contabili, ecc."*; non risulta pertanto fondata la contestazione sollevata dall'intermediario secondo cui la ricorrente, in sede di repliche, avrebbe illegittimamente ampliato lo spettro della documentazione richiesta, essendo descritta in modo sostanzialmente analogo, sia nel ricorso che nelle repliche, la documentazione oggetto di istanza di esibizione.

A ciò si aggiunga che il riferimento errato alla filiale in cui era intrattenuto il rapporto del padre non costituisce, di per sé valido motivo di rifiuto di esibizione e consegna della documentazione richiesta.

Al riguardo il Collegio si richiama al principio di diritto già accolto dalla Cassazione secondo cui *"non è necessario che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte"* (così Cass. civ., sent. 12.5.2006, n. 11004 e Cass., ord. 15 settembre 2017, n. 21472, principio ribadito anche dalla giurisprudenza di merito tra cui v. Tribunale di Pordenone, 14/05/2018, n. 384).

Come sopra delimitato il *petitum* del presente ricorso, il Collegio rileva quanto segue in ordine alla *causa petendi*: la ricorrente invoca, a fondamento della propria istanza l'*art. 2-terdecies del Codice Privacy* (d.lgs 196/2003 come modificato nel 2018) e in particolare avanza la richiesta motivandola sulla base di un interesse *iure proprio* e non *iure hereditario*.

È pacifico tra le parti che la ricorrente non rivesta la qualità di erede e quindi di *successore mortis causa* del padre, avendo la stessa rinunciato all'eredità di quest'ultimo: non rileva pertanto, nel caso in esame e non è neppure invocata, la norma di cui all'art. 119 TUB.

L'art. 119, 4° co. del TUB attribuisce infatti il diritto di ottenere la documentazione bancaria al *"cliente e colui che gli succeda a qualunque titolo"*. Il Collegio di Coordinamento (dec. 15404/2021) ha interpretato in modo estensivo tale norma fino a ricomprendervi *"chi possa dimostrare di vantare un'aspettativa qualificata iure hereditario"*.

Come già chiarito da questo Collegio il concetto di *aspettativa qualificata iure hereditario* non può estendersi al chiamato che abbia rinunciato all'eredità ex art. 521 c.c. (sul punto, anche per le motivazioni v. Collegio Bologna, decisione n. 6596/2025)

Il Collegio è, dunque, chiamato a valutare se la ricorrente, quale figlia del *de cuius*, rinunciataria all'eredità, possa vantare un diritto (*iure proprio*) ad ottenere copia della documentazione bancaria del *de cuius* ai sensi del diverso art. 2-terdecies del Codice Privacy.

In via preliminare il presente Collegio - preso atto dei principi accolti dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 7283/2018, principi ribaditi dal Collegio di Roma con decisione n. 5956/2024 - afferma la propria competenza in materia, ritenendo che nella nozione di *"cliente"* ai sensi delle Disposizioni ABF rientri anche la ricorrente: il citato Collegio di Coordinamento ha infatti *"disancorato la nozione di "cliente" da quella di "controparte contrattuale" dell'intermediario, estendendo la relativa nozione a qualunque soggetto entri in un contatto rilevante con l'intermediario, sull'assunto che la tradizionale visione contrattualista risulta eccessivamente rigida e scarsamente aderente al ruolo multiforme che la banca assume nelle relazioni economiche con il pubblico."*

Ciò premesso, il Collegio procede con l'esame nel merito osservando quanto segue.

Il citato art. 2-terdecies, c. 1, D.Lgs. n. 196/2003, introdotto in sede di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del *Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ("GDPR")*, prevede infatti che:

"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

Tra i diritti esercitabili richiamati vi è anche il *diritto di accesso* previsto dall'art. 15 del GDPR.

Pertanto, in forza di tale normativa del codice Privacy, vi sono dei soggetti che - dopo la morte dell'interessato, ricorrendo i presupposti ivi indicati – sono legittimati anche *iure proprio* ad esercitare il diritto di accesso ai dati di persona deceduta ex art. 15 del GDPR alle stesse informazioni cui, in vita, avrebbe avuto diritto l'interessato.

Con riguardo *alle modalità di esibizione dei dati*, l'art. 15, co. 3, del GDPR stabilisce che:

“3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.”

Sul punto, è intervenuta anche la sent. CGUE del 4 maggio 2023 (causa C-487/21), che si è espressa in ordine al perimetro applicativo dell'art. 15 del GDPR affermando che: “Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all'interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell'insieme di tali dati», ulteriormente precisando che «detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l'altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all'interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui”.

Nel caso in esame, la parte ricorrente afferma il proprio diritto ad accedere e ottenere copia degli estratti conto del *de cuius* sulla base di un interesse proprio a conoscere le risultanze e movimentazioni ad essa non note inerenti la destinazione del patrimonio paterno nel corso degli anni; ciò si per effettuare sue proprie valutazioni ereditarie, sia per verificare la fondatezza o meno delle pretese economiche della seconda moglie del defunto.

Tali ragioni, ad avviso del Collegio, rientrano nella nozione di *“interesse proprio”* e di *“ragioni familiari meritevoli di protezione”* di cui al citato art. 2 *terdecies*, come peraltro già affermato da codesto Collegio nella precedente propria decisione n. 6596/2025: la ricorrente, chiamata rinunciante all'eredità ex art. 521 c.c.), potrebbe infatti rivedere la sua posizione e procedere ad una revoca della rinuncia nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 525 c.c.; inoltre essendo la seconda moglie del defunto comunque una legittimaria, la ricorrente potrebbe essere esposta e quindi doversi difendere da una azione di riduzione da parte del coniuge superstite per eventuali donazioni ricevute in vita dal padre e ritenute lesive dalla seconda moglie.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Bari in data 11 luglio 2024 n 731, a sua volta richiamandosi ad un provvedimento del Garante della Privacy del 19/11/2003, n. web 1152385 (peraltro reso vigente il precedente art. 9 co. 3 del codice privacy che comunque già prevedeva un diritto di accesso *iure proprio* ai dati di persone decedute), affermando che *“...il discendente del defunto ha pieno titolo ad accedere ai dati personali del “de cuius” a prescindere dalla concreta posizione attualmente rivestita in ambito successorio, senza che l'esercizio di tale diritto possa essere condizionato dalla prova della qualità di chiamato all'eredità e all'esibizione di particolari documenti”.*

Vanno pertanto respinte le obiezioni avanzate dall'intermediario consistenti nell'assenza in capo alla ricorrente di un diritto soggettivo derivante dalla successione, agendo la ricorrente *iure proprio* come si è visto. Né rileva, nel caso in esame, il provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy del 26 ottobre 2023 citato dall'intermediario a sostegno del proprio diniego all'accesso: tale provvedimento, infatti, ha ad oggetto una fattispecie peculiare, ossia quella in cui la richiesta di accesso riguarda *dati*

personali dei beneficiari di polizze vita. Nel caso di specie, invece, tra i documenti di cui la ricorrente chiede l'ostensione *non constano documenti relativi a polizze vita*: nel caso in esame (richiesta di documentazione bancaria, comprensiva di estratti conto bancari) non sussistono dunque quelle esigenze di *prudente contemperazione degli interessi* delle parti che sussistono invece in caso di richiesta di ostensione dei dati dei beneficiari di polizze vita.

Secondo il citato provvedimento 2023 del Garante per la privacy di cui si riporta il passaggio inerente, la necessità di contemperare gli interessi di tutte le parti *compresi i beneficiari di polizze vita* fa sì che il diritto di accesso, in tale specifico caso (qui non integrato), vada verificato alla luce dei seguenti criteri più restrittivi, criteri non applicabili al caso in esame : *“Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un’istanza del tutto pretestuosa.*

In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati:

1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;

2) che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.

Si invitano i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza dell’informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento”.

La pretesa della ricorrente è dunque fondata come peraltro riconosce anche l’art. 2.3 delle Linee guida emesse dal Garante per il trattamento dei dati relativi al rapporto banca/cliente il quale stabilisce che *l’intermediario debba comunicare al soggetto che vanti un interesse proprio o motivi di carattere personale “informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi ‘al portatore’, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto”;* è dunque evidente come il Garante ricomprenda tra la documentazione richiedibile anche gli estratti conto, in linea con una nozione espansiva dei diritti dell’interessato alla completezza e chiarezza documentale sanciti dalla CGUE (sent. 4.5.2023, C-487/21).

Risulta altresì inconferente il richiamo effettuato dall’intermediario alle Linee Guida n. 1/2024 dal momento che tale provvedimento:

- si rivolge *ai titolari del trattamento*, statuendo le condizioni in base alle quali l’art. 6, par. 1), lett. f) del GDPR può costituire una valida base giuridica per il trattamento;
- per quanto qui interessa, prevede che i titolari del trattamento possano trattare i dati personali a condizione che vi sia un interesse legittimo in capo agli stessi titolari del trattamento o a terzi;
- di conseguenza, non appare pertinente l’appello dell’intermediario alla necessità che tale interesse sussista in capo alla ricorrente, la quale (non è titolare del trattamento, né terzo, ma) agisce *quale interessato al trattamento*, facendo valere i diritti del defunto padre ex GDPR in virtù dell’art. 2-terdecies Cod. Privacy.

L’intermediario sostiene infine che “la retrodatazione dei documenti” deve essere limitata agli *ultimi dieci anni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza* e non dal decesso del cliente come avvenuto nel caso in esame.

Al riguardo il Collegio evidenzia che il *diritto alla protezione dei dati personali*, in cui rientra il diritto di accesso agli stessi, rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, previsto e tutelato come tale anche dall'art. 8 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea; di conseguenza, non sono ammesse limitazioni di tipo temporale al suo esercizio se esse non sono espressamente previste nell'ambito della normativa complessiva di protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è fondato e trova accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta all'intermediario.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE